



# Comune di Gualdo Tadino

## Provincia di Perugia

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 4

**ORDINANZA N° 20**

**del 06-03-2014**

**OGGETTO: ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA SU FOSSI E CANALI DI SCOLO.**

### **IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE**

#### **PREMESSO :**

-che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade ricadenti nel territorio comunale provvedono ad una adeguata manutenzione del verde , delle ripe e dei corsi d'acqua;

-che in diversi casi le cattive condizioni di viabilità delle stesse dipendono anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di materiale proveniente dalla lavorazione dei campi;

-che numerosi fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio comunale, se non adeguatamente puliti, possono rappresentare causa di tracimazione delle acque sulla sede stradale o situazione di rischio igienico-sanitario dovuto al ristagno delle acque stesse;

**CONSIDERATO** che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati , nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto ( fossi –canali-fossette del reticolo superficiale..) delle acque meteoriche al fine di prevenire ed evitare pericolo di allagamenti delle sedi stradali;

**VALUTATA** la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli , le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade, al fine di rendere più sicura la viabilità , compresa quella su strade vicinali di uso pubblico ;

**RITENUTO** pertanto dover richiamare i proprietari ad una costante manutenzione dei fossi , dei canali , delle siepi ,delle piante e di tutto ciò che possa pregiudicare la corretta e sicura circolazione stradale;

**VISTO** il Codice della strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92 e succ. modificazioni ed integrazioni

**VISTO** il D.lgs n. 152 del 03 aprile 2006 “ Norme in materia ambientale “.

**VISTA** la legge 353/2000 “ Legge quadro incendi boschivi “

**VISTO** l'art. 51 L. 20/3/1865 n. 2248 “ Legge Opere pubbliche “

**VISTI** gli artt. **107 -109** del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”.

**VISTO** il Regolamento di Polizia Locale approvato con D.C.C. N. 77 del 28/9/2006;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi , approvato con D.G.C. n. 246 del 30/8/2010;

**VISTA** la Legge 87 agosto 1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

**VISTI** gli artt. 892-893 Codice Civile,

## ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi di provvedere ad effettuare ciclicamente, almeno due volte l'anno, quanto indicato ai punti di seguito elencati:

1) **Taglio dell'erba** e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per l'insorgenza e propagazione di incendi.

2) **Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante** e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

3) **Taglio di radici ed in genere di parti arboree** che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

4) **Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo** delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

5) **Mantenimento** le ripe dei fondi laterali alle strade ,in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale , ivi comprese le opere di sostegno di cui al punto precedente, lo scoscendimento del terreno ,l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare , ove occorrono,le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

6) **Adozione** , in presenza di canali artificiali siti in prossimità del confine stradale, tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire la tracimazione delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

7) **Lavorazione** dei fondi agricoli in maniera tale da non compromettere la funzionalità e la struttura delle strade. Allo scopo la lavorazione dei fondi dovrà avvenire mantenendo una fascia di rispetto di almeno 1 metro dal ciglio stradale. I fossi camperecci realizzati per la regimazione delle acque , dovranno essere orientati in maniera tale da non arrecare pregiudizio alla stabilità dei versanti e da non riversare acqua e detriti sulla sede stradale.

## AVVERTE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, ai contravventori della presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo Codice della strada da € 168,00 ad € 674,00, oltre la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. ( Artt. 29-30-31-32-33 C.D.S. )

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione.

**La presente ordinanza ha validità fino ad espresa revoca**

## DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, all'affissione di manifesti sul territorio comunale , nonché nei consueti modi di diffusione e di inviare copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.

Il personale del Comando di Polizia Municipale , dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

### **COMUNICA**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs n. 104 del 02/7/2010 e s.m.i." Codice del Processo Amm.vo", chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, notificazione o dalla piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, oppure in via alternativa dalla notifica, dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale 06/03/2014

IL COMANDANTE P.M.  
F.to DR. ANGELO CARDINALI